

DECISIONE N. 1145/2002/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 10 giugno 2002

relativa a misure comunitarie di incentivazione nel settore dell'occupazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 129,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽³⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽⁴⁾, visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 3 aprile 2002,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 3 del trattato dispone che l'azione della Comunità comporta la promozione del coordinamento tra le politiche occupazionali degli Stati membri al fine di accrescerne l'efficacia con lo sviluppo di una strategia coordinata per l'occupazione.
- (2) Il Consiglio europeo straordinario sull'occupazione, tenutosi a Lussemburgo il 20 e 21 novembre 1997, ha lanciato una strategia globale in materia occupazionale, detta Strategia europea per l'occupazione, che comprende il coordinamento delle politiche occupazionali degli Stati membri sulla base di orientamenti in materia di occupazione formulati di comune accordo (processo di Lussemburgo), il proseguimento e lo sviluppo di una politica macroeconomica coordinata e di un mercato interno efficiente, al fine di gettare le basi di una crescita sostenibile, di un nuovo dinamismo e di un clima di fiducia favorevole al rilancio dell'occupazione. La strategia inoltre richiede che tutte le politiche comunitarie di sostegno all'occupazione, siano esse politiche quadro o di supporto, ricevano una forma più sistematica.

- (3) Il Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 ha concordato un nuovo obiettivo strategico per l'Unione, consistente nel costruire un'economia basata sulla conoscenza competitiva e dinamica, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale e di ripristinare in tal modo le condizioni per la piena occupazione. A tal fine, esso ha stabilito una nuova serie di obiettivi e parametri di riferimento, per poi introdurli in un nuovo metodo aperto di coordinamento a tutti i livelli, associato al potenziamento del ruolo di guida e di coordinamento del Consiglio europeo, così da garantire una direzione strategica più coerente e un efficace monitoraggio dei progressi compiuti. Inoltre ha chiesto che la valutazione intermedia del processo di Lussemburgo imprima un nuovo impulso a questo processo, arricchendo gli orientamenti in materia di occupazione di obiettivi più concreti e stabilendo legami più stretti con altri settori politici rilevanti.

- (4) Uno specifico punto di forza della strategia europea per l'occupazione consiste nel fatto che gli Stati membri cooperano in materia di politiche occupazionali pur conservando il diritto di prendere decisioni appropriate alle loro circostanze individuali. Un altro punto di forza sta nel fatto che essi traggono insegnamento dalle loro esperienze reciproche, comprese le modalità di coinvolgimento delle parti sociali e delle autorità locali e regionali.
- (5) Il Consiglio europeo ha deciso in varie occasioni che occorre definire e raccogliere statistiche e indicatori comparabili e affidabili nel settore dell'occupazione e del mercato del lavoro.
- (6) La decisione 2000/98/CE del Consiglio, del 24 gennaio 2000, che istituisce il comitato per l'occupazione ⁽⁵⁾, mira a promuovere il coordinamento fra gli Stati membri in materia di politiche dell'occupazione e del mercato del lavoro.
- (7) La decisione 98/171/CE del Consiglio, del 23 febbraio 1998, relativa alle attività comunitarie in materia di analisi, ricerca e cooperazione nel settore dell'occupazione e del mercato del lavoro ⁽⁶⁾, che ha istituito tali attività, è venuta a scadenza il 31 dicembre 2000.

⁽¹⁾ GU C 337 E del 28.11.2000, pag. 242.

⁽²⁾ GU C 139 dell'11.5.2001, pag. 30.

⁽³⁾ GU C 144 del 16.5.2001, pag. 30.

⁽⁴⁾ Parere del Parlamento europeo del 14 febbraio 2001 (GU C 276 dell'1.10.2001, pag. 53), posizione comune del Consiglio del 25 giugno 2001 (GU C 301 del 26.10.2001, pag. 14), decisione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2001 (non ancora pubblicata sulla Gazzetta ufficiale). Decisione del Parlamento europeo del 25 aprile 2002 e decisione del Consiglio del 7 maggio 2002.

⁽⁵⁾ GU L 29 del 4.2.2000, pag. 21.

⁽⁶⁾ GU L 63 del 4.3.1998, pag. 26.